

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso**Circolare del 21/06/2004 n. 28**

Oggetto: Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - Primi chiarimenti

(Documento in fase di trattamento redazionale.)

... *omissis* ...

Art. 21 - assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali

L'articolo 21 detta disposizioni in materia di "assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali".

La disposizione prevede che **per ogni figlio nato dal 1 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e per ogni figlio adottato nel medesimo periodo venga concesso un assegno pari a 1.000 euro alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie.**

L'assegno in argomento **viene concesso dai comuni**, i quali devono informare gli interessati, al momento in cui procedono all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati, di verificare il possesso dei requisiti per poter ottenere l'agevolazione.

All'erogazione dell'assegno provvede l'INPS, sulla base dei dati forniti dai comuni.

Si ritiene che **l'assegno**, non concretizzando un'erogazione riconducibile alle categorie di cui all'art. 6 del TUIR, **non costituisca reddito per la percipiente.**

Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 2 del Tuir, secondo le quali "Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".

E' prevista l'emanazione di uno o più decreti del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la definizione delle modalità attuative dell'erogazione dell'assegno in oggetto.

I.N.P.S.

Direzione Centrale delle Prestazioni

Roma, 14-6-2004

Messaggio n. 18703

OGGETTO: Revoche e sospensioni per motivi reddi tuoi delle provvidenze di invalidità civile.

A seguito di accordi intervenuti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si rappresenta quanto segue.

1) - Nei casi di provvidenze di invalidità civile non concesse all'origine per superamento dei limiti reddituali con provvedimenti di reiezione già notificati agli interessati, l'istanza di riesame per gli anni successivi ha valore di nuova domanda che impone una nuova verifica dei requisiti economici e sanitari e che, in caso affermativo, comporta la decorrenza del diritto alla provvidenza dal mese successivo a quello della sua presentazione.

La domanda originaria conserva il proprio valore solo quando nel corso del successivo procedimento amministrativo venga accertata, oltre la minorazione psico-fisica, anche il requisito reddituale, mentre, ove quest'ultimo manchi e sopravvenga solo dopo la notifica dell'originario accertamento negativo, il beneficio non può decorrere da epoca anteriore alla presentazione di una nuova domanda amministrativa diretta alla positiva verifica della condizione precedentemente non soddisfatta.

Ciò in quanto, in materia di prestazioni in favore degli invalidi civili, la prevista decorrenza dell'erogazione del beneficio dal mese successivo alla proposizione della relativa domanda amministrativa – a differenza dell'analoga previsione posta per prestazioni di natura previdenziale che si fondano su uno specifico rapporto assicurativo – ha l'effetto di attribuire alla domanda stessa il valore di un requisito concorrente, insieme con quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto.

Si potrà prescindere dalla visita di controllo della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti degli invalidi affetti dalle patologie gravi e permanenti che saranno individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'art. 42, comma 7, della legge 23.11.2003, n. 326, e rispetto alle quali sarà indicata anche la documentazione sanitaria da acquisire per comprovare l'invalidità.

2) - Nel caso di provvidenze revocate per motivi reddituali successivamente alla loro concessione in presenza di eventi che si ritiene dovranno incidere in maniera costante sul patrimonio del titolare della prestazione (quali, ad esempio, fatto salvo il principio della compatibilità, la liquidazione di una nuova prestazione a carico dell'Istituto o di altro Ente o di Stato Estero che faccia superare i limiti reddituali), l'eventuale istanza di riesame per motivi reddituali riferita ad anni successivi deve avere valore di nuova domanda.

In relazione a quanto sopra occorre attivare nuovi accertamenti sanitari tranne i casi di cui all'ultimo capoverso del punto 1).

3) - Qualora, successivamente alla concessione originaria, i limiti reddituali vengano superati in presenza di eventi straordinari non destinati ad incidere durevolmente sul patrimonio dell'interessato (liquidazione di arretrati, TFR ecc.) la prestazione deve essere solo sospesa e ripristinata dopo la sospensione per l'anno in cui, per tali motivi, si verifica il superamento dei prescritti limiti reddituali.

In tali casi, non occorre attivare una nuova procedura accertativa dell'invalidità e il relativo ripristino deve avvenire dall'inizio dell'anno in cui i redditi rientrano nei limiti previsti, previa, però, istanza corredata di dichiarazione di responsabilità reddituale rilasciata entro il dicembre precedente.

In relazione a quanto sopra esposto – a ricezione della dichiarazione reddituale, comprensiva dei proventi sopra individuati, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 31.10.1992, n. 553 – sarà cura delle Agenzie di provvedere immediatamente alla sospensione della provvidenza per l'anno interessato e, contestualmente, di richiedere all'invalido una nuova domanda di ripristino della provvidenza dal primo giorno dell'anno successivo corredata da dichiarazione reddituale presuntiva di rientro nei limiti reddituali per l'anno considerato, fatta salva la verifica differita della situazione reddituale definitiva ai sensi di quanto previsto dal decreto n. 553/1992 sopra menzionato.

4) - Nell'eventualità in cui l'iter amministrativo della concessione della provvidenza si sia protratto per più anni e qualora il limite reddituale annuo riferito alla data della domanda amministrativa di prima istanza risultasse superato, la provvidenza stessa dovrà essere concessa dall'inizio dell'anno in cui il requisito reddituale risulta soddisfatto, essendo imputabile alla competente Amministrazione la mancata emissione del provvedimento in tempo utile.

Contestualmente dovranno essere notificati all'interessato i motivi della post-datazione della decorrenza.

Valga a maggior chiarimento il seguente esempio:

- domanda amministrativa di prima istanza datata 15.7.2002, ancora da definire a dicembre 2003, il cui esito, quindi, non è stato notificato all'interessato;

-decorrenza virtuale della provvidenza :1.8.2002;

-l'accertamento reddituale effettuato per l'anno 2001 evidenzia il superamento del limite reddituale previsto per l'anno 2002;

-l'accertamento reddituale effettuato per l'anno 2002 e' di importo inferiore al limite reddituale previsto per l'anno 2003;

-la prestazione e' concessa con decorrenza 1.1.2003.

o o o

Al presente messaggio dovrà essere assicurata la massima diffusione, in particolare presso gli Enti di Patronato e le Associazioni di categoria.

Il Direttore Generale
Crecco

segue

I.N.P.S.

Direzione Centrale delle Prestazioni

Roma, 2-7-2004

Messaggio n. 20901

OGGETTO: revoche e sospensioni delle provvidenze delle invalidità civili. Messaggio n.020583 del 30/6/2004

Con il messaggio [18703 del 14 giugno 2004](#), l'Istituto, sulla base di una direttiva del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze, prot. n. 137098 del 20 maggio u.s., dettava alcune disposizioni in merito alla disciplina delle revoche e delle sospensioni delle provvidenze economiche di invalidità civile.

Gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la medesima direttiva, facevano presente che nell'ipotesi di mancato riconoscimento del diritto alla provvidenza economica d'invalidità civile per superamento dei limiti reddituali e di successiva nuova istanza dell'interessato, la decorrenza del beneficio debba ritenersi a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova domanda, previo accertamento dei requisiti reddituali e sanitari, in conformità al principio normativo di carattere generale di cui alla legge n. 118 del 1971, nonché in adesione al costante orientamento giurisprudenziale, che attribuisce alla domanda amministrativa il valore di requisito concorrente, insieme con quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto.

Peraltro, lo stesso dicastero nella citata direttiva, fa presente che si potrà prescindere dalla visita di controllo della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti degli invalidi affetti dalle patologie gravi e permanenti che saranno individuate con proprio decreto ai sensi dell'art. 42, comma 7 della legge n. 326 del 23.11.03.

Pertanto, in attesa dell'emanazione del citato decreto che individua le patologie gravi e permanenti ed al fine di evitare che soggetti affetti da tali patologie, sopportino ulteriori e gravosi disagi per una nuova visita medico-legale sottesa ad accertare la persistenza dei requisiti sanitari, l'Istituto verificata l'insussistenza del requisito ostativo a carattere reddituale con le usuali modalità, provvederà ad erogare le relative provvidenze economiche a partire dal 1° giorno del mese successivo dell'accertamento dei requisiti reddituali, segnalando alle ASL territorialmente competenti i nominativi dei suddetti beneficiari per le eventuali visite di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

I.N.P.S.

Direzione Centrale delle Prestazioni

Roma, 2-7-2004

Messaggio n. 20902

OGGETTO: Revoche e sospensioni per motivi reddituali delle provvidenze di invalidità civile

A seguito di accordi intervenuti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si rappresenta quanto segue.

1) - Nei casi di provvidenze di invalidità civile non concesse all'origine per superamento dei limiti reddituali con provvedimenti di reiezione già notificati agli interessati, l'istanza di riesame per gli anni successivi ha valore di nuova domanda che impone una nuova verifica dei requisiti economici e sanitari e che, in caso affermativo, comporta la decorrenza del diritto alla provvidenza dal mese successivo a quello della sua presentazione.

La domanda originaria conserva il proprio valore solo quando nel corso del successivo procedimento amministrativo venga accertata, oltre la minorazione psico-fisica, anche il requisito reddituale, mentre, ove quest'ultimo manchi e sopravvenga solo dopo la notifica dell'originario accertamento negativo, il beneficio non può decorrere da epoca anteriore alla presentazione di una nuova domanda amministrativa diretta alla positiva verifica della condizione precedentemente non soddisfatta.

Ciò in quanto, in materia di prestazioni in favore degli invalidi civili, la prevista decorrenza dell'erogazione del beneficio dal mese successivo alla proposizione della relativa domanda amministrativa – a differenza dell'analoga previsione posta per prestazioni di natura previdenziale che si fondano su uno specifico rapporto assicurativo – ha l'effetto di attribuire alla domanda stessa il valore di un requisito concorrente, insieme con quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto.

Si potrà prescindere dalla visita di controllo della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti degli invalidi affetti dalle patologie gravi e permanenti che saranno individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'art. 42, comma 7, della legge 23.11.2003, n. 326, e rispetto alle quali sarà indicata anche la documentazione sanitaria da acquisire per comprovare l'invalidità.

2) - Nel caso di provvidenze revocate per motivi reddituali successivamente alla loro concessione in presenza di eventi che si ritiene dovranno incidere in maniera costante sul patrimonio del titolare della prestazione (quali, ad esempio, fatto salvo il principio della compatibilità, la liquidazione di una nuova prestazione a carico dell'Istituto o di altro Ente o di Stato Estero che faccia superare i limiti reddituali), l'eventuale istanza di riesame per motivi reddituali riferita ad anni successivi deve avere valore di nuova domanda.

In relazione a quanto sopra occorre attivare nuovi accertamenti sanitari tranne i casi di cui all'ultimo capoverso del punto 1).

3) - Qualora, successivamente alla concessione originaria, i limiti reddituali vengano superati in presenza di eventi straordinari non destinati ad incidere durevolmente sul patrimonio dell'interessato (liquidazione di arretrati, TFR ecc.) la prestazione deve essere solo sospesa e ripristinata dopo la sospensione per l'anno in cui, per tali motivi, si verifica il superamento dei prescritti limiti reddituali.

In tali casi, non occorre attivare una nuova procedura accertativa dell'invalidità e il relativo ripristino deve avvenire dall'inizio dell'anno in cui i redditi rientrano nei limiti previsti, previa, però, istanza corredata di dichiarazione di responsabilità reddituale rilasciata entro il dicembre precedente.

In relazione a quanto sopra esposto – a ricezione della dichiarazione reddituale, comprensiva dei proventi sopra individuati, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 31.10.1992, n. 553 – sarà cura delle Agenzie di provvedere immediatamente alla sospensione della provvidenza per l'anno interessato e, contestualmente, di richiedere all'invalido una nuova domanda di ripristino della provvidenza dal primo giorno dell'anno successivo corredata da dichiarazione reddituale presuntiva di rientro nei limiti reddituali per l'anno considerato, fatta salva la verifica differita della situazione reddituale definitiva ai sensi di quanto previsto dal decreto n. 553/1992 sopra menzionato.

4) - Nell'eventualità in cui l'iter amministrativo della concessione della provvidenza si sia protratto per più anni e qualora il limite reddituale annuo riferito alla data della domanda amministrativa di prima istanza risultasse superato, la provvidenza stessa dovrà essere concessa dall'inizio dell'anno in cui il requisito reddituale risulta soddisfatto, essendo imputabile alla competente Amministrazione la mancata emissione del provvedimento in tempo utile.

Contestualmente dovranno essere notificati all'interessato i motivi della post-datazione della decorrenza.

Valga a maggior chiarimento il seguente esempio:

domanda amministrativa di prima istanza datata 15.7.2002, ancora da definire a dicembre 2003, il cui esito, quindi, non è stato notificato all'interessato;

decorrenza virtuale della provvidenza :1.8.2002;

l'accertamento reddituale effettuato per l'anno 2001 evidenzia il superamento del limite reddituale previsto per l'anno 2002;

l'accertamento reddituale effettuato per l'anno 2002 e' di importo inferiore al limite reddituale previsto per l'anno 2003;

la prestazione e' concessa con decorrenza 1.1.2003.

o o o

Al presente messaggio dovrà essere assicurata la massima diffusione, in particolare presso gli Enti di Patronato e le Associazioni di categoria.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to CRECCO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 19 Maggio 2004****Agevolazioni per l'acquisto di un sistema di personal computer, denominato «PC ai giovani», di cui all'art. 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

... omissis ...

Decreta:

Art. 1. - Beneficiari, ammontare, oggetto e validità temporale dell'incentivo

1. Alle persone fisiche nate nell'anno 1988 e che, quindi, compiono il sedicesimo anno di età nell'anno 2004, iscritte all'anagrafe tributaria e residenti in Italia (di seguito: «beneficiari»), che acquistano nel corso dello stesso anno 2004, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema di personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 2, e' riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un incentivo pari ad euro 175,00 nei limiti delle disponibilità come individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1.

2. Ai fini delle agevolazioni di cui al presente decreto per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:

- a) unità centrale e unità disco rigido interno;
- b) scheda di gestione dell'audio e del video;
- c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
- d) lettore CD Rom e/o DVD;
- e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività e/o gestionali;
- f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).

3. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2, nonché della certificazione, rilasciata dal produttore ovvero distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.

4. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purché comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 2.

5. I beneficiari possono aderire al progetto, relativamente all'incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I beneficiari che hanno usufruito dell'incentivo di cui al comma 1 possono altresì, partecipare ad un concorso per via telematica attraverso l'apposito sito del portale «www.italia.gov.it» (di seguito «sito»). Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie premia i migliori classificati nel superamento di una prova di inventiva e capacità informatica per la soluzione di un problema appositamente concepito in cui i termini saranno pubblicati sul sito.

Art. 2. - Modalità di conseguimento dell'incentivo

1. Per i beneficiari costituisce titolo di legittimazione per il conseguimento dell'incentivo la lettera loro trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono illustrate le finalità del Progetto, viene attribuito un numero di identificazione personale (di seguito: «PIN») leggibile mediante abrasione della pellicola su di esso sovrapposta.

2. L'incentivo è conseguito all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo riportato nel sito, esposto in modo visibile all'esterno dell'esercizio commerciale.

3. I beneficiari forniscono al rivenditore il PIN e il numero di codice fiscale, esibendo la carta di identità o altro documento equivalente ai fini dell'identificazione personale.

4. L'incentivo e' costituito da una riduzione, di pari importo, del prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

5. I beneficiari che non abbiano ricevuto la lettera di cui al comma 1, possono farne richiesta rivolgendosi al centro di servizi (contact center) di cui all'art. 5, comma 1, lettera f).

Art. 3. - Adempimenti a carico del rivenditore

1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato sul sito, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio e manifestando la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori già iscritti al progetto per l'anno 2003, è sufficiente l'eventuale aggiornamento dei dati già comunicati, utilizzando allo scopo l'apposito foglio elettronico predisposto sullo stesso sito.

2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità dell'acquirente e il suo titolo di legittimazione, accede alla propria posizione sul sito e compila l'apposito foglio elettronico, trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente, le generalità dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC, nonché il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.

3. L'operazione di cui al comma 2 e' automaticamente inibita in caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo.

4. A fronte di ogni operazione effettuata al rivenditore e' riconosciuto un rimborso dell'ammontare della riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito. Il relativo importo e' corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all'atto dell'adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accredito su conto corrente postale o vaglia o assegno postale emesso da Poste Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del rivenditore medesimo della somma di euro 3,00 per ogni operazione, oltre i normali costi praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.

Art. 4. - Competenze di base nelle discipline informatiche con relativa certificazione

1. Ai beneficiari è assicurata la possibilità di accedere ad un percorso formativo in grado di conferire una competenza di base nelle discipline informatiche, al termine del quale, previo superamento di verifiche di apprendimento, viene rilasciata la relativa certificazione da parte di un soggetto abilitato, individuato mediante apposita selezione da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie nel rispetto della normativa vigente.

2. Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul Fondo, fatta eccezione per quelle a carico dei beneficiari per l'iscrizione al percorso formativo. Il costo dell'iscrizione e' stabilito nella convenzione da stipulare tra il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il vincitore della selezione di cui al comma 1.

3. I beneficiari possono aderire al Progetto, relativamente all'incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione dei risultati della selezione di cui allo stesso comma. Al fine del superamento delle verifiche di apprendimento previste dal percorso formativo sono concessi ulteriori sei mesi di tempo a decorrere dal termine ultimo per l'iscrizione.

Art. 5. - Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione

1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalità stabilite dal presente decreto il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e di società Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:

a) la predisposizione dell'elenco dei nominativi dei beneficiari, corredato dei relativi dati necessari per l'attuazione del Progetto;

b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'assegnazione del PIN, al riconoscimento della posizione comprovante la tipologia dell'attività commerciale del rivenditore, nonché all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;

c) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari;

d) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 4;

e) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito necessarie allo svolgimento del Progetto;

f) l'organizzazione e la gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di cui all'art. 2, comma 5.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, inoltre:

a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;

b) effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento del progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere;

c) provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4.

Segue

Art. 6. - Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 relativi alla realizzazione del Progetto sono a carico del Fondo nella misura massima del cinque per cento delle disponibilità come individuate ai sensi dell'art. 27 della legge n. 289 del 2002, al netto della somma impiegata per l'attuazione del progetto relativo all'anno 2003 e della somma di 30 milioni di euro destinata all'istituzione del fondo speciale «PC alle famiglie» di cui all'art. 4, comma 10, della legge n. 350 del 2003.

2. La restante quota delle disponibilità di cui al comma 1 e' utilizzata per la concessione degli incentivi e per l'attuazione dell'art. 4.

3. Tutte le spese necessarie per l'attuazione del Progetto secondo le modalità di cui al presente decreto, comprese quelle relative all'organizzazione complessiva del concorso di cui all'art. 1, comma 6, sono a carico delle disponibilità del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, corredata della relativa documentazione di spesa.

4. I fondi necessari per la concessione degli incentivi sono trasferiti dal Dipartimento del tesoro su un conto corrente infruttifero intestato a Poste Italiane S.p.a. presso la Tesoreria centrale dello Stato su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Poste Italiane S.p.a. provvede al prelievo dei fondi e al rimborso ai rivenditori delle somme loro dovute, secondo le modalità da stabilire nella convenzione di cui all'art. 5, comma 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 19 maggio 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**DECRETO 23 Marzo 2004**

Istituzione di un biglietto integrato, in occasione della mostra «I Della Rovere: Piero della Francesca, Raffaello e Tiziano», nella Galleria Nazionale delle Marche.

... omissis ...

Decreta:

Nel periodo dal 3 aprile 2004 al 3 ottobre 2004 e' istituito un biglietto integrato mostra - Galleria Nazionale delle Marche di Euro 8,00 - ridotto di Euro 4,00, in occasione della mostra «I Della Rovere: Piero della Francesca, Raffaello e Tiziano».

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale : Serio

DECRETO 30 Marzo 2004

Istituzione di nuovi biglietti d'ingresso per il Palazzo Reale di Torino.

... omissis ...

Decreta:

Si autorizza l'istituzione di nuovi biglietti d'ingresso per Palazzo Reale di Torino, così determinati:

appartamento di Madama Felicità	Euro 4,00;
appartamento della Regina e dei Quadri moderni	Euro 4,00;
primo e secondo piano nobile - biglietto cumulativo	Euro 8,50;
primo piano nobile + appartamento del Re - biglietto cumulativo	Euro 8,50;
primo piano nobile + appartamento della Regina e Quadri moderni - biglietto cumulativo	Euro 8,50;
primo piano nobile + appartamento di Madama Felicità - biglietto cumulativo	Euro 8,50.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: Cecchi

DECRETO 30 Marzo 2004

Istituzione di un biglietto integrato, in occasione della mostra di opere di Roesler Franz, che avrà luogo a Villa d'Este.

... omissis ...

Decreta:

Nel periodo dal 13 maggio al 26 settembre, in occasione della mostra di opere di Roesler Franz, che avrà luogo a Villa d'Este, e' istituito un biglietto integrato di Euro 9,00 fermo restando l'ingresso gratuito o ridotto per le categorie aventi diritto secondo la normativa vigente.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: Cecchi

DECRETO 13 Aprile 2004

Rideterminazione del biglietto d'ingresso a Castel Sant'Elmo di Napoli.

... omissis ...

Decreta:

Il biglietto d'ingresso a Castel Sant'Elmo di Napoli e' rideterminato in Euro 3,00.

Roma, 13 aprile 2004

Il direttore generale: Serio